

L'articolo 12 del regolamento n. 1612/68 va interpretato nel senso che esso garantisce ai figli summenzionati la parità di condizioni di frequenza scolastica per tutti gli allievi iscritti ad un istituto.

Lecourt	Mertens de Wilmars	Mackenzie Stuart	Donner	Monaco
Pescatore	Kutscher	Sørensen	Ó Keefe	

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 29 gennaio 1975.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 22 GENNAIO 1975¹

*Signor Presidente,
Signori Giudici,*

In questo procedimento posso presentarvi le mie conclusioni immediatamente e nella lingua processuale. Esse saranno assai brevi: è infatti sufficiente considerare, come hanno osservato sia la Commissione, sia la Repubblica italiana, che

la questione sollevata dal Tribunal administratif di Lione è da voi già stata risolta nella sentenza 9-74 (*Casagrande c. Landeshauptstadt München*, Raccolta 1974, pag. 773). Non vedo alcun motivo di suggerirvi per il il presente caso una diversa soluzione e rinvio senz'altro alle conclusioni da me esposte nel procedimento testé citato.

Adattando il dispositivo della sentenza 9/74 al tenore della questione sottoposti dal giudice di Lione, propongo che la Corte affermi per diritto quanto segue: «Stabilendo che i figli di un cittadino di uno Stato membro, che lavori o abbia lavorato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare le scuole "alle stesse condizioni previste per i cittadini" del paese ospitante, l'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 1612/68 si riferisce non solo alle condizioni d'iscrizione, ma pure a tutti i diritti derivanti dall'ammissione».

¹ — Traduzione dal francese.